



Città di Pescara
Medaglia d'oro al Merito Civile

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PARI OPPORTUNITA'

Approvato con Delibera del C.C. n. 204/1998

Modificato con Delibera del C.C. n. 106/2012

ART. 1

(Istituzione)

1. Ai sensi dell'art. 33 comma 2 dello Statuto comunale. è istituita presso il Comune di Pescara la Commissione per le Pari Opportunità, in conformità ai principi espressi all'art. 1 commi 4 e 5 dello Statuto medesimo.

ART. 2

(Finalità)

1. La Commissione per le pari Opportunità è un organismo permanente che si propone di conseguire le seguenti finalità:

- contribuire all'effettiva attuazione dei principi di -uguaglianza e di parità tra cittadini sanciti dall'art. 3 della Costituzione, anche mediante l'attuazione di "azioni positive" ai sensi delle Leggi 22.06.90. n. 164 e 10.04.91, n. 123.
- promuovere e realizzare pari opportunità tra tutti i cittadini con particolare riferimento alle problematiche legate all'appartenenza ai due sessi, nell'educazione, nella formazione, nella cultura, nei comportamenti, nella partecipazione alla vita sociale politica ed economica, nelle istituzioni, nella vita familiare e professionale, per rimuovere gli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena parità di lavoro e nel lavoro.

ART. 3

(Competenze)

1. La Commissione ha -il compito di elaborare e formulare proposte in ordine a:
 - A) promozione e svolgimento di indagini e ricerche sugli aspetti più rilevanti della condizione femminile nel territorio comunale;
 - B) raccolta e diffusione dei risultati delle indagini e delle ricerche di cui alla lettera precedente e di ogni altra documentazione prodotta in merito anche attraverso l'organizzazione di incontri, convegni, seminari, pubblicazioni;
 - C) divulgazione ed attuazione delle leggi comunitarie, nazionali e regionali inerenti in via diretta o indiretta la condizione femminile con particolare riferimento alle leggi in materia di lavoro, formazione professionale e servizi sociali tutela della maternità;
 - D) promozione e realizzazione di iniziative nel settore della formazione. qualificazione e riqualificazione professionale tendenti a realizzare l'effettiva parità;
 - E) indicazioni per la redazione dei documenti di programmazione dell'Ente per l'applicazione di "codici di comportamento" all'interno dell'Ente;
 - F) ogni altra azione utile al conseguimento delle finalità di cui all'art. 2.
- 2) la Commissione esprime, altresì, pareri sugli atti amministrativi di competenza del Consiglio Comunale, che abbiano natura di indirizzo e di programmazione finanziaria e rilevanza diretta o indiretta sulla condizione femminile;

ART. 4

(Composizione e nomine)

1. La Commissione è composta di norma da 15 membri di questi le elette al Consiglio Comunale sono componenti di diritto, mentre gli altri sono nominati dal Consiglio Comunale, con voto limitato ad un terzo dei componenti non di diritto, tra candidati proposti da organizzazioni, associazioni e movimenti femminili che svolgano la loro attività in maniera continuativa non abbiano fini di lucro e siano dotati di una statuto che deve essere prodotto in copia in allegato alle candidature; le componenti di diritto sono comunque in numero non superiore al 40% della composizione della Commissione.
2. Entro 30 giorni dal suo insediamento. il Sindaco pubblica il bando per la presentazione delle candidature alla carica di membro della Commissione, da far pervenire entro 30 giorni dalla pubblicazione presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale. Ciascun soggetto di cui al comma precedente non può presentare più. di tre candidature.

3. I candidati devono essere in possesso di documentata competenza in materia di condizione femminile nei campi giuridico, economico, sociologico, psico-pedagogico, della comunicazione sociale, della formazione del lavoro, dei servizi sociali e del territorio. nonché in ulteriori ambiti d'intervento riconducibili alle funzioni ed ai compiti della Commissione.
4. Le candidature devono essere corredate da un curriculum dal quale risultino le competenze ed i titoli scientifici e professionali posseduti.
5. Decorso il termine per la presentazione delle candidature, entro i successivi 15 giorni il Presidente del Consiglio Comunale è tenuto ad iscrivere all'ordine del giorno della prima adunanza consiliare utile la nomina dei componenti della Commissione di competenza dell'Assemblea.
6. La Commissione resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Comunale ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento della nuova Commissione.
7. In caso di cessazione dalla carica di consigliere comunale da parte di una componente di diritto, la stessa verrà sostituita di diritto con il nuovo consigliere comunale di sesso femminile che dovesse surrogarla come prima dei non eletti. Nei casi in cui il consigliere surrogante non fosse di sesso femminile e nei casi di dimissioni o decadenza dalla carica di un commissario, alla sostituzione provvederà il Consiglio Comunale con elezione nell'ambito delle candidature già acquisite.
8. I commissari sono rieleggibili una sola volta.
9. I consiglieri comunali non componenti possono presenziare ai lavori della Commissione, così come i componenti della Commissione P.O. della Provincia di Pescara.

ART. 5

(Presidenza della Commissione)

1. Nella prima seduta, convocata dal Sindaco entro 30 giorni dalla nomina dei componenti. La Commissione elegge al proprio interno, con separate votazioni segrete. il Presidente e il Vice-Presidente.
2. Per ciascuna delle cariche alla prima votazione risulterà eletto il commissario che riporterà la maggioranza assoluta dei voti. Se ciò non dovesse verificarsi, la votazione verrà ripetuta nella stessa giornata e risulterà eletto il commissario che avrà riportato la maggioranza relativa dei voti.
3. il Presidente:
 - convoca e presiede le riunioni della Commissione;

- predisporre l'ordine del giorno delle riunioni coordina le stesse e tiene informato il Sindaco o un suo delegato sulle iniziative adottate;
 - promuove l'attuazione delle iniziative approvate dalla Commissione;
 - propone alla Giunta Comunale l'adozione dei provvedimenti di spesa relativi all'attività della Commissione, nei limiti delle disponibilità del bilancio;
 - può partecipare alle sedute del Consiglio e della Giunta Comunale secondo quanto stabilito nello Statuto dell'Ente e nei regolamenti in materia di "invitato esterno"
4. Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento;
5. L'incarico di segretario della Commissione è assegnato dal Sindaco ad un dipendente dell'Amministrazione comunale di livello non inferiore al 6°.

ART. 6

(Funzionamento della Commissione)

1. La Commissione si riunisce, di norma, una volta al mese e, comunque su iniziativa del Presidente o qualora lo richieda almeno un terzo dei componenti. In tal caso deve essere convocata entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.
2. La convocazione deve essere fatta per iscritto e deve essere recapitata almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione. Quando esistano motivi gravi o eccezionali, il Presidente può annullare la riunione dandone un preavviso, anche telefonico, nelle ventiquattro ore precedenti la data fissata.
3. La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo e della data di riunione, nonché dell'ordine del giorno.
4. un terzo dei componenti della commissione può, in apertura di seduta, chiedere l'iscrizione di nuovi punti all'ordine del giorno. La proposta deve essere approvata dalla maggioranza, dei presenti.
- 5. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di cinque componenti: le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti.***
6. Il presidente della Commissione ha la facoltà di aggiornare, anche verbalmente, la seduta quando non venga esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.
7. al termine di ogni riunione della commissione deve essere redatto da parte del segretario, un verbale che deve essere letto, approvato e sottoscritto in apertura della

* Modificato con delibera di C.C. n. 106 del 30.07.2012.

seduta successiva.

8. La Commissione può articolarsi in sezioni di lavoro e procedere a consultazioni ed audizioni.

9. La commissione per la realizzazione dei propri compiti istituzionali può avvalersi direttamente della collaborazione di enti, organizzazioni e istituzioni competenti o specializzate nella materia d'intervento della Commissione stessa.

10. La Commissione deve esprimere i pareri di cui alla lettera E dell'art. 3 entro 20 giorni dalla

ricezione degli atti, decorso tale termine, si prescinde dai pareri.

11. Dei pareri resi si deve dare atto nelle premesse delle deliberazioni, per le quali sono stati richiesti.

12 . La Commissione convoca con cadenza almeno annuale. ai fini della predisposizione e discussione degli atti di cui all'art. 9 l'assemblea delle associazioni iscritte nell'Albo Comunale istituito ai sensi dell'art.10 del presente regolamento e dei rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali dei lavoratori dipendenti e autonomi, delle organizzazioni cooperative e dei movimenti femminili dei partiti politici presenti in Consiglio Comunale.

13. Eventuali modifiche al regolamento devono essere approvate dalla commissione a maggioranza assoluta dei componenti.

ART. 7

(Rapporti con gli uffici comunali e con gli enti e le aziende dipendenti dal Comune)

1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 3 lettera E) devono essere portati a conoscenza della commissione a cura del Presidente del Consiglio Comunale tutte le proposte di deliberazioni consiliari che abbiano natura di indirizzo amministrativo e di programmazione finanziaria e che abbiano rilevanza sulla condizione femminile.

2. Gli enti nei quali il Comune nomina propri rappresentanti e le società a partecipazione maggioritaria comunale forniscono su richiesta della commissione, tutti i dati e gli elementi necessari per l'assolvimento dei compiti istituzionali della commissione stessa.

ART. 8

(Rimborsi)

1. Ai componenti la commissione spettano rimborsi previsti per i Consiglieri comunali occasione delle sedute delle commissioni consiliari

2. L'indennità è erogata per la partecipazione alle sedute della Commissione, con il limite di non più di 15 sedute l'anno.

ART. 9

(Norma finanziaria)

1 nel bilancio di previsione del Comune sarà previsto anche un apposito capitolo di spesa per le attività della Commissione del genere di manifestazioni e convegni: a tal fine il Presidente della Commissione presenterà, almeno 45 giorni prima del termine di legge per l'approvazione del bilancio, una relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno un documento programmatico per l'anno successivo, corredato da un preventivo di spesa.

ART. 10

(Albo Comunale delle Associazioni e dei movimenti delle donne)

1. E' istituito un Albo Comunale delle Associazioni e dei movimenti delle donne aventi sede nel Comune di Pescara, che svolgano la loro attività in maniera continuativa, non abbiano fini di lucro e siano dotati di uno statuto, da depositarsi unitamente all'atto costitutivo al momento dell'iscrizione.

2. Il Consiglio Comunale verifica e aggiorna ogni tre anni detto Albo.